

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI IN GENERE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

-Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14.12.1995

-Legge 11.11.1975 n. 584 modificata dall'art. 52, comma 20, L. 28.12.2001, n. 448

Approvato con delibera di Consiglio n. 150 del 16.9.2002

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 (G.U. 15.1.1996 n. 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

ART. 2 -DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ART. 3 - LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in generale, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere senza formalità e bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

ART. 4 - PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Segretario Comunale appositi cartelli che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

ART. 5 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Segretario Comunale individuerà, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzare o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui individuato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Segretario Comunale (su modello fornito dal competente ufficio comunale), che gli incaricati dovranno esibire a richiesta degli interessati in caso di contestazioni di infrazioni.

ART. 6 - SANZIONI

I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11.11.1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52 comma 20 della legge 28.12.2001, n. 448.